

# Regolamento del Fondo Interno

## PP23 Regioni Emergenti Progetto Protetto New - Regioni Emergenti

### Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PP23 Regioni Emergenti** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, sarà impiegato dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PP23 Regioni Emergenti	PP23	Euro	Protetto

### Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Contratto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze d'investimento del risparmio e incremento del Capitale Investito.

In particolare, il Fondo Interno persegue l'Obiettivo di Protezione coerentemente con la politica d'investimento e l'orizzonte temporale coincidente con la durata del Fondo Interno.

Fermo il criterio di assegnazione al contratto del numero delle Quote, ottenuto dividendo il Capitale Investito, per il Valore Unitario della quota relativo al Fondo Interno, lo stesso mira al raggiungimento di un Obiettivo di Protezione del Valore Unitario di Quota, tramite il conseguimento di un Valore Unitario di Quota a scadenza almeno pari al 85% di quello registrato alla Data di istituzione dal Fondo Interno.

Il Fondo Interno mira alla corresponsione di almeno tre Prestazioni Periodiche.

Le Prestazioni Periodiche saranno pari all'ammontare risultante dalla moltiplicazione tra il numero di Quote assegnate al Contratto il primo giorno Lavorativo della settimana successiva alla Data di Riferimento e 2,25% del Valore Unitario di Quota del Fondo Interno registrato alla Data di istituzione.

Le prestazioni indicate in tabella verranno liquidate entro trenta giorni dalle Date di Riferimento.

Si precisa che il numero di quote assegnate al Contratto a scadenza è inteso al netto di eventuali riscatti intercorsi durante la vita contrattuale, caricamenti e costi come meglio descritto nel presente documento.

La Compagnia non presta alcuna garanzia né assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno.

Vi è, inoltre, la possibilità che il Contraente ottenga, alla data di scadenza, un ammontare inferiore all'Obiettivo di Protezione per il rischio di eventuali eventi di credito sul paniere di titoli obbligazionari governativi europei e/o per il rischio delle Controparti Terze (individuare secondo modelli di best execution e selezionate secondo criteri individuati dal gestore del Fondo Armonizzato) sugli strumenti derivati in cui il fondo investe.

	Date di Riferimento
1° Prestazione Periodica	19/04/2023
2° Prestazione Periodica	17/04/2024
3° Prestazione Periodica	16/04/2025

### Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno**

Il Fondo Interno mira al raggiungimento di un Obiettivo di Protezione del Valore Unitario di Quota, tramite il conseguimento di un Valore Unitario di Quota a scadenza almeno pari al 85% di quello registrato alla Data di istituzione dal Fondo Interno e alla corresponsione di almeno tre Prestazioni Periodiche.

Alla data di redazione del presente documento, l'Impresa di Assicurazione intende investire il patrimonio del Fondo Interno interamente in quote del Fondo Armonizzato denominato ANIMA Thematic IV (ISIN IE0001GAS3X6) gestito da ANIMA SGR S.p.A..

Alla data di redazione del presente documento ANIMA SGR S.p.A. intende investire il patrimonio del Fondo Armonizzato in:

- un paniere di titoli obbligazionari governativi Europei;
- un'operazione di swap con scadenza allineata al prodotto su un paniere di titoli obbligazionari governativi Europei;
- uno o più strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, forward e total return swaps che determinano un'esposizione diretta o indiretta ai principali mercati azionari e obbligazionari, con la possibilità di prendere esposizione geografica sui paesi emergenti.

Il Fondo Armonizzato potrà investire nella tipologia di strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno. Si precisa che la gestione attiva del fondo armonizzato da parte di ANIMA SGR S.p.A., risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno, non prevede collegamento dei rendimenti a benchmark a leva, e viene attuata mediante l'allocazione degli investimenti inclusi nel Fondo armonizzato.

In particolare il fondo Armonizzato entrerà in un'operazione di swap (TRS) su un paniere di titoli obbligazionari governativi Europei da cui riceverà un pagamento fisso anticipato in cambio dei flussi cedolari futuri generati da tale paniere. Successivamente il fondo Armonizzato investirà il pagamento fisso ricevuto dalla sopracitata operazione per entrare in un secondo swap da cui riceverà un rendimento collegato ad un paniere di indici obbligazionari e strumenti monetari gestito dinamicamente (Strategia Dinamica di Performance) con l'obiettivo di limitarne la volatilità.

Inoltre il Fondo Armonizzato mira a perseguire l'Obiettivo di Protezione tramite:

- un paniere di titoli obbligazionari governativi Europei;
- un'operazione di swap con scadenza allineata al prodotto su un paniere titoli obbligazionari Europei;
- un controllo della volatilità sulla Strategia Dinamica di Performance, finalizzato a mantenere un profilo di rischio coerente con gli obiettivi della gestione;
- l'acquisto di una o più opzioni put sulla strategia dinamica di performance.

In ogni caso la composizione del Fondo Armonizzato potrebbe variare in modo significativo durante la durata dell'investimento.

L'Impresa di Assicurazione ha la facoltà di modificare la composizione e l'allocazione del Fondo Interno nel corso della durata contrattuale coerentemente con il raggiungimento delle finalità di investimento del Contratto. In base all'andamento dei mercati, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe, direttamente o indirettamente, essere totalmente investito in strumenti e/o OICR monetari durante il periodo di sottoscrizione e/o in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati obbligazionari e di riferimento. Il Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, ma in conformità con la normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di Assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

**Avvertenza: l'Obiettivo di Protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina settimanalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

Eventi di Turbativa del Fondo Interno: si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno: Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno: Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore

del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno: Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospenderne il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione.**

**Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,30% calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Il Fondo Armonizzato prevede una commissione di gestione annua massima pari allo 0,25% del patrimonio netto del Fondo Armonizzato, quale remunerazione del gestore ANIMA SGR S.p.A..

Il Fondo Armonizzato prevede inoltre delle spese di amministrazione e custodia e dei costi di transazione legati ad attività finanziarie sottostanti .

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) rischio connesso alla liquidità: La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) rischio di cambio: Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

d) rischio di Credito/Rischio di Controparte: È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

f) rischio d'interesse: Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

g) altri fattori di rischio: Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile sul nostro sito web [www.axa-mpsfinancial.ie/axa-mps-progetto-protetto-new-regioni-emergenti](http://www.axa-mpsfinancial.ie/axa-mps-progetto-protetto-new-regioni-emergenti).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.